PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 1

NOTIZIARIO

ANNO 27
numero
07
gennaio
2020

Piquemme

notiziario della Camera Civile degli Avvocati di Padova Alberto Trabucchi

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 2

IN QUESTO NUMERO:

Incidenza dell'evento morte sulla liquidazione del danno biologico e rilevabilità nel giudizio, Avv. Valentina Zorzan . . . . . pag. 3

Divario reddituale di genere e redditività: il futuro di avvocate ed avvocati nell'era della digitalizzazione, Avv. Maddalena Prisco . . . . . pag. 5

Le pari opportunità, le politiche di genere e di diritti civili: dai principi alla quotidianità, Avv. Luciana Sergiacomi . . . . . pag. 8

Il Convegno in occasione dell'intitolazione della Camera Civile al prof. Trabucchi, Avv. Nicola Cospite . . . . . pag. 13

La proposizione dell'istanza di mediazione come mezzo per salvaguardare le risultanze dell'atp e soddisfare le condizioni di procedibilità dell'art.8 della legge Gelli bianco, Avv. Federica Dalan . . . . . pag. 17

Progetto Visiones: centro di studi sull'oratoria forense, Prof. Avv. Giorgia Zanon e Avv. Irene Bellon . . . . . pag. 19

Sintesi dell'intervento del presidente UNCC dell'avv. Antonio De Notari Stefani in occasione dell'assemblea nazionale UNCC tenutasi a Bergamo nelle giornate del 26-28 settembre 2019, Avv. Antonio de Notaristefani . . . . . pag. 20

Crosslaw . . . . . pag. 24

Ci piace & Non ci piace . . . . . pag. 24

Attendiamo i Vostri articoli, lettere, richieste, segnalazioni che potrete inviare al seguente indirizzo e-mail: pqmpadova@gmail.com

Piquemme
Notiziario della Camera Civile di Padova
Anno 27 - N° 07
Gennaio 2020
Direttore Responsabile
Biancamaria Stivanello
Periodico di contenuto professionale
Questo numero è stato chiuso il 13/01/2020
Autorizzazione del Tribunale di Padova
N. 1408 del 15 aprile 1994

Comitato di Redazione
Giovanna Golfetto
Marta Lico
Lucio Squillace
Fiorenza Tomat
Valentina Zorzan

Stampa:
Tipografia Veneta - Padova

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 3

Incidenza dell'evento morte sulla liquidazione del danno biologico e rilevabilità nel giudizio

Avv. Valentina Zorzan

Il tema di cui si discute è stato oggetto di non sempre omogenee elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali sia sotto il profilo della individuazione concettuale delle voci di danno riconoscibili sia per quanto attiene alle relative traduzioni in termini economici. Quel che, tuttavia, si può affermare senza tema di smentita è che la morte del soggetto che abbia subito delle menomazioni invalidanti in conseguenza di un fatto lesivo ha una concreta incidenza nella liquidazione – non ancora oggetto di pronuncia definitiva – del danno patito *iure proprio* dal defunto (danno che potrà essere fatto valere dagli eredi). Tale incidenza sussiste, seppure in termini concretamente diversi, sia per l'ipotesi in cui il decesso derivi da cause diverse ed estranee al fatto generatore del danno sia che il decesso medesimo si configuri quale conseguenza diretta delle lesioni subite.

La prima ipotesi attiene a quel danno che si verifica nel caso in cui un soggetto che subisca una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita. Si tratta del cosiddetto *danno da premorienza* (anche definito *danno biologico intermittente* perché avente ad oggetto il pregiudizio riconosciuto per l'intervallo tra la lesione e la data del decesso).

In termini concreti: se la liquidazione del danno biologico permanente avviene, come avviene, in base ad un criterio probabilistico secondo il quale un soggetto di una determinata età continuerà a vivere 'portando con sé' la propria menomazione per un determinato numero di anni (criterio che è alla base delle tabelle di liquidazione del danno biologico permanente basate su coefficienti legati alla aspettativa di vita media delle persone), cosa accade se tale soggetto deceda prima del decorso di tale periodo, così riducendo la durata della propria invalidità permanente e trasformando la probabilità in realtà?

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in ipotesi di morte del danneggiato intervenuta per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi *iure hereditatis* debba essere calcolato tenendo conto non della probabile aspettativa di vita del soggetto, ma della durata effettiva della vita stessa del soggetto e, dunque, del concreto periodo nel quale il soggetto ha 'vissuto' le lesioni di natura permanente (tra le tante: Cass 19057/03, 2297/11, 679/16, 30177/18).

La questione, di per sé chiara concettualmente, pone ovviamente il problema di come poi effettivamente applicare tale individuato principio nella traduzione in termini economici del danno.

A tal riguardo, ad un criterio meramente equitativo seguito anni addietro dalla giurisprudenza o ad un criterio matematico puro (che consiste nel dividere la somma individuata nella tabella per l'aspettativa di vita e moltiplicare tale valore per gli anni di sopravvivenza all'evento lesivo), l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nelle tabelle elaborate nel marzo dello scorso anno, ha preferito un criterio, sì matematico, ma con le opportune correzioni volte a tenere in adeguata considerazione il fatto che l'intensità del danno non è sempre uguale, ma è maggiore in prossimità dell'evento per poi diminuire con il decorso del tempo. È stato, quindi, elaborato un sistema che tiene conto del valore pari alla media matematica di ogni percentuale di invalidità tra il *quantum* liquidabile a un soggetto di 1 anno e uno di 100 anni rapportato all'aspettativa di vita media con importi suscettibili di personalizzazione sino al 50% e modificati in aumento per i primi due anni successivi all'evento lesivo in considerazione del fatto che, come sopra detto, l'Osservatorio ritiene che il danno non sia una funzione costante nel tempo, ma sia maggiore in prossimità dell'evento lesivo per poi decrescere.

Vale la pena di ricordare, solo per inciso, che tali criteri non sono condivisi dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, tabelle che distinguono la parte di danno acquisita immediatamente (individuata in termini percentuali rispetto all'invalidità concretamente subita) da quella relativa al danno da acquisire nel tempo (calcolata tenendo conto dell'aspettativa di vita media per fasce d'età).

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 4

La seconda ipotesi di incidenza dell'evento morte sulla liquidazione del danno si verifica nel caso in cui un soggetto che subisca una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda a causa di tale menomazione. Sulla natura e sui presupposti di riconoscibilità della voce in oggetto le evoluzioni giurisprudenziali sono state numerose sino ad affermare che trattasi dell'unica voce riconoscibile *iure proprio* alla vittima di lesioni mortali (Sezioni Unite 15350/15) e che presupposto necessario di riconoscibilità della voce medesima è che il decesso non sia immediato, ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. Si tratta del cosiddetto *danno terminale*.

Sulla natura di tale danno vale la pena di richiamare una recentissima pronuncia, la n. 28168/19, con la quale la Suprema Corte ribadisce che: *'la morte del danneggiato pone fine ipso facto all'esistenza di un danno permanente alla persona … Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente … L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato da questa Corte'*.

Non solo l'individuazione concettuale di tale voce di danno è stata in passato caratterizzata da molta incertezza, ma anche la relativa possibile traduzione in termini economici. Proprio per porre fine a quella che definisce come *'assoluta anarchia liquidativa'*, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha cercato di individuare un metodo tabellare che possa costituire un criterio guida per le future liquidazioni. Questo, tenendo conto di un principio di unitarietà ed omnicomprensività della liquidazione (un danno, dunque, che comprenda ogni possibile pregiudizio legato alla morte imminente ivi compreso il danno biologico temporaneo ordinario), un criterio di durata limitata nel tempo (durata convenzionalmente individuata in 100 giorni al di là dei quali il danno terminale non può essere riconosciuto come sussistente tornando ad avere rilievo quale invalidità temporanea), una necessaria coscienza ovvero consapevolezza da parte della vittima della imminente fine della propria vita e, infine, di un criterio di intensità decrescente.

Viene, dunque, proposto un sistema che, valorizzando i primi tre giorni di sopravvivenza (giorni per i quali viene indicato il valore massimo di € .30.000), attribuisce valori significativamente inferiori e decrescenti a partire dal quarto giorno (€ .1.000) e fino al centesimo giorno (€ .98 con importo che si equipara a quello della temporanea totale) con possibilità di una personalizzazione sino al 50% per i giorni a partire dal quarto.

Anche per tale danno e sempre solo per inciso, si evidenzia che criteri e valori differenti vengono indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma, tabelle che propongono importi maggiori scaglionati per i primi 30 giorni e inferiori e stabili per i giorni successivi.

Delineati i due profili di incidenza dell'evento morte sulla liquidazione delle lesioni, l'ulteriore aspetto che si ritiene valga la pena di evidenziare è quello attinente alla rilevabilità nel corso del giudizio dell'evento di cui si discute e delle relative conseguenze in termini di liquidazione del danno. In effetti, nella maggior parte dei casi oggetto di pronunce di merito e di legittimità, l'evento morte, qualunque ne sia la causa, è antecedente all'instaurazione del giudizio poi promosso dagli eredi del defunto e, dunque, alla individuazione e liquidazione del danno. Cosa accade se l'evento morte si verifica in pendenza del giudizio e dopo che sia già intervenuta una liquidazione (seppure non oggetto di pronuncia passata in giudicato)? E cosa accade se l'evento non viene dichiarato dalla parte o non è oggetto di specifico motivo di impugnazione relativamente alla decisione in punto *quantum debeatur*?

Per rispondere a tali quesiti si richiama quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 12535/18. In tale caso il danneggiato era deceduto nel corso del giudizio di primo grado, giudizio riassunto dagli eredi senza che tuttavia all'evento morte il Tribunale avesse dato rilievo sotto il profilo della liquidazione del danno e con successivo accoglimento dell'impugnazione da parte della compagnia di assicurazione in ordine a tale aspetto. Con ricorso per Cassazione gli eredi lamentavano il fatto che solo in sede d'appello la questione era stata rilevata e che, dunque, il *quantum* liquidato dal giudice di primo grado non avrebbe dovuto considerarsi modificabile. La Suprema Corte rileva l'infondatezza del motivo alla luce del fatto che: *'L'esistenza, la natura e l'entità del danno risarcibile sono circostanze rilevabili d'ufficio. Di conseguenza la Corte d'appello non abbisognava di alcuna eccezione di parte per prendere cognizione della premorienza della vittima e trarne le debite conseguenze sul piano risarcitorio'*. Ecco, dunque, che l'incidenza dell'evento morte sulla liquidazione del danno è questione rilevabile d'Ufficio ai fini della liquidazione del danno. E questo è quanto implicitamente ritenuto, sempre dalla Corte di Cassazione, anche con la pronuncia 30842/18, caso nel quale l'evento morte non era stato neppure dichiarato dalla parte, ma solo dedotto nel giudizio da una controparte quale circostanza rilevante ai fini della liquidazione del danno.

Valentina Zorzan

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 5

Divario reddituale di genere e redditività: il futuro di avvocate ed avvocati nell'era della digitalizzazione

Avv. Maddalena Prisco

Nell'Avvocatura, il tema delle Pari Opportunità è stato introdotto con un primo protocollo di intesa fra il CNF, ove già dal 2003 era attiva una Commissione di Studio per le Pari Opportunità, ed il Ministero per le Pari Opportunità sottoscritto nel 2006, protocollo rinnovato poi nel 2009 per un ulteriore biennio.

Antesignano in questo percorso, ad onor del vero, fu il Consiglio dell'Ordine di Bari che, con impulso del tutto innovativo, sin dal 1998 (in attuazione della Legge 125/91) costituì al proprio interno un Comitato Pari Opportunità.

Sennonché, appunto, perché la tematica fosse estesa a tutta l'Avvocatura, si dovette attendere il Protocollo nazionale, con il quale il Dipartimento delle Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Forense si impegnavano a unire le forze per la definizione di un progetto comune *«con l'obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni, al fine di realizzare le pari opportunità nell'attività professionale, nonché promuovere e rafforzare l'occupazione femminile»*.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consiglio Nazionale Forense si proponeva, tra l'altro, di: a) promuovere la rilevazione delle problematiche di pari opportunità nell'ambito dello svolgimento della professione forense; b) proporre azioni positive volte a favorire le pari opportunità nell'accesso e nella professione forense; c) sviluppare una moderna politica di conciliazione famiglia–lavoro; d) favorire una più equa partecipazione femminile nelle cariche e organismi direttivi nazionali e locali del CNF, degli Ordini e in generale degli organismi dell'Avvocatura.

A partire dal 2006, quindi, alcuni Consigli dell'Ordine iniziarono ad istituire i Comitati Pari Opportunità.

I principi e gli scopi dei Protocolli del 2006/2009 a partire dal 2011 vennero poi rafforzati, grazie al rinnovo a tempo indeterminato, con un nuovo Protocollo di intesa fra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e il CNF che, oltre a prevedere collaborazione nello sviluppo di progetti in tema di parità di genere, sottolineava l'impegno sul piano della «prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione» evidenziando l'ampiezza del concetto di parità nell'accesso all'attività professionale.

Con l'entrata in vigore della Legge 247 del 2012 ed in particolare dell'art. 25, l'istituzione del Comitato Pari Opportunità presso ciascun Consiglio dell'Ordine è divenuta obbligatoria e ne è stata prevista la natura di organo "elettivo" e non più di organo costituito per cooptazione, come ancora accadeva presso diversi Ordini forensi, senza però considerare che neppure tutti gli Ordini risultavano essersi dotati di tale organismo.

Infatti, al momento dell'entrata in vigore della nuova Legge Professionale, erano ancora pochi i CPO già costituiti tanto che, nel 2013, per favorirne l'istituzione in tutti gli Ordini, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto uno schema di regolamento dei Comitati.

Ciononostante, solo in questo 2019, dopo oltre un decennio dalla sottoscrizione del primo protocollo di intesa tra CNF e Ministero per le Pari Opportunità, tutti gli Ordini, compresi quelli che ancora mancavano all'appello, si sono dotati del proprio Comitato Pari Opportunità.

In termini generali e rinviando per ogni approfondimento del caso alla lettura del nostro Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Padova così come approvato con delibera del COA del 29 ottobre 2018, il CPO è un organismo a carattere sostanzialmente propulsivo e consultivo rispetto l'agire dell'Ordine professionale e non ha un pro-

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 6

prio potere di intervento diretto volto a superare o a sanzionare eventuali situazioni di criticità, ma può solo stimolare l'intervento degli organi competenti.

Oggi, dopo quasi un secolo dalla Legge 1176 del 1919 che decretò l'ammissione delle donne ad esercitare tutte le professioni *«a pari titolo degli uomini»*, ponendo fine alle traversie giudiziarie in cui furono costrette ad imbattersi le prime donne laureate in giurisprudenza per accedere all'Albo, prima fra tutte Lydia Poët, possiamo dire che gli ostacoli all'accesso femminile alla professione forense sono stati rimossi.

Consapevoli di ciò, occorre però acquisire altrettanta consapevolezza rispetto ai divari che vogliamo colmare ed alle paure che dobbiamo superare, primo fra tutti il divario di reddito, che è anzitutto un divario di genere.

"A livello globale non c'è nessun Paese che abbia raggiunto l'uguaglianza di genere, indipendentemente dal livello di sviluppo, dalla regione o dal tipo di economia. La disuguaglianza di genere è una realtà in tutto il mondo". Parola di Anna-Karin Jatfors, direttore regionale di UN Women, ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile che così ha commentato il Global Gender Gap Report 2018 del World Economic Forum, secondo cui la disparità retributiva verrà colmata tra due secoli. Ben otto generazioni per sanare il divario.

Se guardiamo alla libera professione il *pay gap* è ancora più evidente.

Dati della Cassa Forense alla mano: le donne avvocate guadagnano il 50% in meno dei colleghi; tale divario è pari in tutte le età e non riguarda solo i primi anni di carriera. Lo dicono le ricerche, le statistiche e le stesse professioniste: avere una partita iva è un lavoro nel lavoro. E se poi si ha anche famiglia, si fa un lavoro nel lavoro. Occorre stanare gli ostacoli, questo è vero. La nostra categoria è costantemente in bilico tra deontologia, concorrenza e tariffe. Basti solo pensare a chi determina le tariffe: riesce davvero a farlo nell'ottica di valorizzare la libera professione? Ne potremmo discutere a lungo. Così come potremmo dibattere di equo compenso e contratto di monocommittenza, è davvero libera professione?

Molto si è detto e molto si discute su quante e quali possano essere le azioni positive per superare il *gender pay gap* che costituisce, non solo una profonda ingiustizia, ma anche una perdita di talenti, di sviluppo e di crescita dell'intera società e della nostra categoria.

Importanza cruciale assumono da un lato le misure volte ad assicurare un'adeguata formazione sui temi della non discriminazione, dell'inclusione e della condivisione, dall'altro il concreto sostegno all'occupazione femminile che consenta anche il bilanciamento work-life attraverso iniziative concrete di *smart working* ad esempio, oltre che di defiscalizzazione dei costi di cura ed assistenza.

Non solo.

Attualmente la nostra categoria si trova a dover affrontare ulteriori sfide, oseremmo dire "trasversali".

La "criticità" è in sé anche la sostenibilità del business da un punto di vista economico, ossia la capacità del professionista di sostenere la propria attività con una remunerazione dignitosa complessivamente parlando: per chi è appena entrato nel mercato, la difficoltà precipua è provare a tracciare un percorso che permetta di acquisire competenze rapidamente e, quindi, a richiedere una tariffa che sul mercato sia sostenibile. D'altro canto per chi ha già una professionalità conclamata e conseguentemente una tariffa che si assesta attorno ad un certo *range*, la sostenibilità ha a che fare con la gestione del carico di lavoro: chi è più anziano ha più clienti, ha clienti consolidati che in genere pagano ma la difficoltà consiste nel riuscire a seguire il business in modo completo.

Ancora. Il tema della tariffa anche per chi ha già esperienza non è così scontato: la maggiore difficoltà si traduce nel riuscire a sviluppare il business, diversificando i servizi offerti, abbandonando magari attività che si porta avanti da molto tempo e che sono poco redditizie tanto dover essere rinnovate.

Uno studio condotto nel maggio 2019 dall'Osservatorio "Professionisti e Innovazione digitale" del Politecnico di Milano ha evidenziato che l'investimento in tecnologia da parte delle professioni giuridico-economiche (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro o studi multidisciplinari), è cresciuto, non solo per obblighi normativi (per esempio il GDPR o la fatturazione elettronica) ma anche per una maggiore alfabetizzazione informatica. I dati di crescita sono confortanti. Nel 2018 i professionisti del ramo giuridico-economico hanno incrementato la spesa complessiva in tecnologia e comunicazione del 7,9% rispetto al 2017. Nel quadriennio 2015-2018 il tasso di crescita è stato

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 7

del 4,29%. Interessante se lo si confronta con la crescita delle aziende, registrata solo dello 0,7%.

E come è percepito l'apporto delle nuove tecnologie? I dati raccolti confermano che le tecnologie sono di grande aiuto per la redditività, soprattutto quelle più innovative come l'intelligenza artificiale. Sennonché, mentre per i software per il controllo di gestione e condivisione dei documenti si è avuta una crescita significativa, l'esigenza di avere un sito internet è ancora bassa o poco sentita, con solo il 38% degli studi.

Quest'ultimo dato, come mette in luce la ricerca, è sintomo di una cultura ancora poco orientata al marketing, soprattutto rivolto alla nuova clientela, verso la quale le categorie professionali hanno difficoltà a individuare adeguate azioni da intraprendere.

Ed invero le principali preoccupazioni nella nostra categoria consistono nel non avere adeguate competenze e dotazioni informatiche unitamente al timore di non stare "al passo con i tempi" e di non riuscire a trovare nuova clientela per mantenere o ingrandire lo studio. Acquisire e fidelizzare nuovi clienti, gestire con loro una comunicazione continuativa e soddisfacente, curare la propria reputazione: il web con i suoi mezzi e con le sue risorse può aiutarci quotidianamente, semplificando queste attività. Lungi dal voler snaturare in alcun modo il rapporto di fiducia fra avvocato e cliente, ma di fare tutte e tutti un salto di qualità verso una migliore rispondenza ai nuovi pressanti stimoli della digitalizzazione vivendo quest'ultima come una (necessaria) trasformazione e consapevoli che il futuro di avvocate ed avvocati dipenderà anche dalla nostra capacità di innovarci ed accogliere i nuovi modelli proposti dell'evoluzione digitale e tecnologica.

È ormai conclamato che la tecnologia aiuta la produttività con margini di miglioramento decisamente importanti del +17 /20% e conseguentemente aiuta anche il bilanciamento vita-lavoro, la redditività e lo stress lavoro correlato, anche se non se ne parla ancora abbastanza.

Ed è proprio nello specifico ambito della redditività e del bilanciamento vita-lavoro e nella prospettiva di superamento della disparità di reddito collegata alle differenze di genere che si colloca il progetto vincitore del bando di Cassa Forense n. 13/2017, voluto dal Comitato per le Pari Opportunità del quadriennio 2016-2019 e continuato dall'attuale CPO (eletto nel corrente anno e che resterà in attività sino al 2022).

Il progetto si propone di ottimizzare produttività e redditività grazie all'identificazione di modalità di lavoro e strumenti informatici/digitali/tecnologici che supportino le attività dell'avvocata e dell'avvocato nelle fasi/processi di lavoro cruciali per il suo business.

In termini generali di produttività ciò significa ridurre l'eccessivo assorbimento di tempo da parte di attività poco qualificate e/o non direttamente connesse con la professionalità forense, fattore che rischia di generare scarsa sostenibilità per l'attività stessa. In tema di redditività, si traduce nell'aumento del portafoglio-clienti che il modo più efficace ed immediato per incrementare la redditività complessiva dell'attività professionale/studio. Conseguentemente, anche l'attività di promozione (fermo restando i vincoli deontologici e professionali) si configura come un elemento chiave per sostenere lo sviluppo del business,

Il progetto in questione verrà presentato dal Comitato per le Pari Opportunità e del Consiglio dell'Ordine grazie ad un evento pensato ad hoc, il 13 dicembre prossimo venturo, e risponde ad una delle funzioni istituzionali proprie del Comitato Pari Opportunità: elaborare proposte atte a creare e favorire condizioni di pari opportunità nella crescita dell'attività professionale.

Maddalena Prisco

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 8

Le pari opportunità, le politiche di genere ed i diritti civili: dai principi alla quotidianità

Avv. Luciana Sergiacomi

Il "DIRITTO" alle PARI OPPORTUNITÀ

Per recuperare il senso concreto di principi che, pur nel tempo faticosamente promossi e normati, troppo spesso vediamo disapplicati o male applicati scivolare sulla china di una indignazione rassegnata, penso sia interessante ripercorrere le tappe salienti dell'iter legislativo che nel nostro Paese ha riconosciuto ed attuato il **"Diritto" alle pari opportunità,** ampliandone il focus e gli obiettivi**.**

Condivido quindi con Voi qualche riflessione.

Le Pari opportunità sono un principio giuridico inteso come *"l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione alle convinzioni personali, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, età, orientamento sessuale o politico"*. La moderna normativa sulle pari opportunità è anticipata, in Italia, dalla Costituzione agli artt. 3, 37, 51 e 117, ma solo negli anni '80 vengono istituiti per la prima volta strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi (donna-uomo) e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza): **gli Organismi di parità:**

Nel 1983 viene creato, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale **Il Comitato Nazionale di Parità**: organismo consultivo a supporto dell'azione del Presidente del Consiglio, composto da donne designate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro.

Nel 1984 viene istituita presso la Presidenza del Consiglio la **Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna,** composta da 30 donne nominate nell'ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative, con lo scopo di svolgere un'importante azione di sensibilizzazione e di promozione per l'adeguamento della legislazione e per l'abolizione della segregazione sia orizzontale che verticale.

Nel 1992 (legge 215/92) viene istituito presso il Ministero dell'Industria **Il comitato per l'imprenditoria femminile,** per promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale fornendo lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

Nel 1995, viene Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla scia della *Conferenza Mondiale sulle donne* di Pechino, **il Ministero per le pari opportunità** a cui fa seguito l'istituzione del **Dipartimento per le pari opportunità** che oggi costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità governative ed assiste il Ministro per le Pari Opportunità.

Nel 2006 il Decreto legislativo nº 198 (11/04/2006), conosciuto come **"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"** pone infine le basi del riassetto delle disposizioni allora vigenti nel nostro Paese in materia di pari opportunità e ribadisce il divieto di discriminazione tra uomo e donna. Dispone l'istituzione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, ne individua le funzioni, la durata e la composizione. Costituisce il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, il Collegio per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminanti, il Comitato per l'imprenditoria femminile.

Il Codice per le pari opportunità individua quindi le varie forme di discriminazione, pone l'accento sugli aspetti lavorativi e retributivi, si prefigge di eliminare quel "tetto di vetro" che impedi-

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 9

va (*e ahimè* impedisce ancora oggi) alle donne di svolgere e sviluppare con le medesime *chances* degli uomini la loro attività/carriera lavorativa contemperandola con le incombenze di cura familiare. Il Codice pone il divieto a qualsiasi tipo di discriminazione nell'accesso al lavoro nella retribuzione, nelle prestazioni lavorative e nella carriera, nell'accesso alle prestazioni previdenziali, nell'accesso agli impieghi pubblici nell'arruolamento nelle forze armate, nei corpi speciali e nel corpo della Guardia di Finanza e delle carriere militari.

A distanza di quattro anni, nel 2010 un nuovo Decreto Legislativo (nº 5 del 25/10/2010) modifica il Codice per rafforzare il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini prevedendo sanzioni più severe in caso di violazione di tale principio.

La legge n. 183 del 4 novembre 2010: *"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*, interviene sulla disciplina dell'impiego femminile e delega il Governo a prevedere incentivi e sgravi contributivi che consentano alle donne "orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare". Per favorire l'aumento dell'occupazione in rosa viene rivista la normativa del congedo parentale e, al fine di incentivare le donne a utilizzare di più questa agevolazione, viene aumentata la massima estensione temporale del congedo, vengono incrementati gli indennizzi economici collegati e vengono rafforzati i servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, allo scopo di rendere reale la libertà di scelta nel campo del lavoro da parte delle donne.

Nascono le figure della **Consigliera o Consigliere nazionale di parità:** pubblici ufficiali nominati sia a livello nazionale sia a livello regionale o provinciale con funzione di promozione e controllo e con l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza.

Nascono **le Commissioni di parità** costituite a livello regionale, provinciale e comunale – con funzione di rappresentanza e promozione delle politiche di genere sul territorio.

Nasce il **C.U.G.** "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" – che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing".

Viene istituita **La Conferenza Nazionale delle Presidenti degli organismi per la Parità di Regioni e Province autonome** (Roma 22/01/08) impegnata favorire il coordinamento e lo scambio di esperienze e buone prassi tra singole realtà regionali al fine di promuovere politiche di genere efficaci e paritarie, nonché l'indispensabile raccordo e l'interlocuzione con le istituzioni nazionali nelle loro diverse articolazioni.

L'attenzione e la tutela del diritto alle pari opportunità gradualmente si amplia e viene promosso un sistema di valori orientato non solo alla eliminazione delle disparità lavorative, ma anche delle disparità culturali, politiche, familiari e sociali. La Conferenza interviene sui modelli culturali e sociali di genere, sviluppa politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Sviluppa e promuove politiche integrate per i generi, per l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, la religione, le condizioni psicofisiche, per cultura di genere. Lavora allo scopo di rendere esigibili i diritti delle donne, per contrastare efficacemente tutte le forme di discriminazione di genere che alimentano intolleranza ed emarginazione. Lavora per creare una nuova cultura del rispetto e per sconfiggere culturalmente la piaga sociale dei femminicidi, gli attacchi sessisti in politica e sui media, il pervasivo linguaggio di odio sul web, le discriminazioni di genere che costituiscono di fatto una costante intimidazione perpetuata ai danni di tutte le persone[1].

In questo mosaico complesso ed articolato operano a livello locale le **Commissioni per le pari opportunità Comunali**, quelle più vicine al territorio, quelle che in modo più diretto sono in grado di captare, raccogliere, rilanciare e fare da cassa di risonanza alle problematiche più impellenti, valorizzare le risorse più preziose, ottimizzare i collegamenti di rete fra le varie istituzioni cooperando con l'Amministrazione aiutandola ad essere vicina ed attenta alle esigenze delle persone che rappresenta.

[1] Estratto dal saluto alla Ministra E. Bonetti dalla Conferenza Nazionale delle Presidenti degli organismi per la Parità 8/10/19.

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 10

LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ LE POLITICHE DI GENERE ED I DIRITTI CIVILI DEL COMUNE DI PADOVA.

Il Comune di Padova ha istituito la prima Commissione PO nel 1988, nel corso dell'amministrazione del Sindaco Paolo Giaretta, creando così un organismo permanente che aveva lo scopo di realizzare iniziative per eliminare le disparità nel mondo del lavoro.

Da allora la Commissione, rinnovata di amministrazione in amministrazione, ha svolto la sua attività consultiva. Dopo un intervallo (2014/2018) in cui l'Amministrazione non ha provveduto alla sua ricostituzione, con la deliberazione n. 81 del 08/10/2018 la Commissione è stata ricostituita con un nuovo regolamento, una più ampia denominazione pensata per richiamare espressamente l'importanza delle politiche di genere e dei diritti civili e con più ampie competenze, essendo la Commissione ora chiamata a: promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio, ad esprimere parere preventivo sui vari atti dell'Amministrazione, a promuovere progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere ed a promuovere un linguaggio rispettoso del genere.

La Commissione è formata da 17 componenti[2]. Il 25 marzo 2019 la sottoscritta ha avuto l'onore di essere eletta Presidente della Commissione e, con l'ausilio della Vicepresidente avv. Francesca Gislon e di tutte le componenti, è iniziato nella primavera scorsa questo viaggio tanto complesso quanto entusiasmante che si prefigge di dare concreta attuazione a quei principi fondamentali che donne ed uomini di buona volontà e di buon senso prima di noi hanno promosso, divulgato e posto in essere indicando una direzione ed un percorso su cui non si deve, per nessuna ragione, retrocedere.

La nuova organizzazione.

Per una migliore e più razionale organizzazione della attività e per un più rapido e funzionale svolgimento dei propri compiti la Commissione ha suddiviso in quattro aree di interesse le sue attività, creando 4 sottocommissioni. Ogni sottocommissione ha una referente e le referenti insieme alla presidente ed alla Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

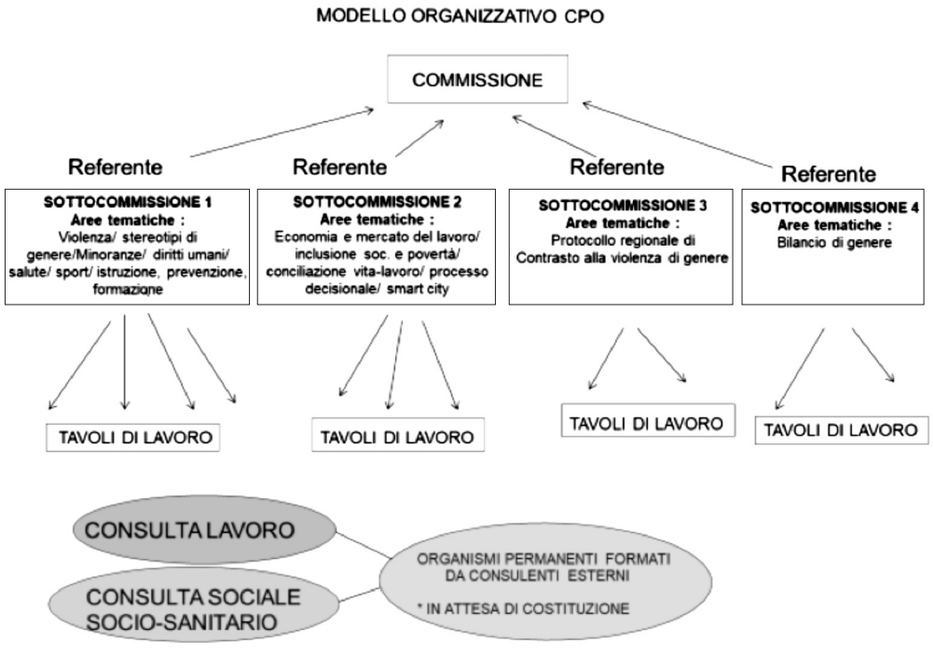

[2] **Daniela Antonello, Silvana Badaloni, Anna Milvia Boselli, Chiara Cattani, Cristina Dal Pozzo, Martina Evarchi; Mattia Galdiolo, Francesca Gislon, Angela Montemurro, Federica Pietrogrande, Finizia Scivittaro, Luciana Sergiacomi, Marianna Cestaro, Elisiana Taffarel, Nadia Trevisan, Elisa Ullo Dichiaro, Patrizia Zantedeschi**. 5 persone elette dal Consiglio comunale, (3 scelte dai gruppi consiliari di maggioranza e 2 dai gruppi di minoranza), 7 persone, di cui 4 individuate all'interno delle associazioni iscritte nel Registro comunale delle associazioni, operanti sul territorio comunale, 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali confederali, 1 rappresentante delle Associazioni di categoria economiche, 1 rappresentante degli ordini professionali; 5 persone scelte su una rosa di singole candidature dalla società civile.

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 11

La Commissione si avvale anche di Consulte di Settore, con funzioni informative, propositive nonché di confronto. Le Consulte "Lavoro" e "Sociale Socio Sanitario", per la centralità dei temi trattati, sono permanenti e sono convocate dalla Commissione con regolare cadenza. Per argomenti specifici è prevista la costituzione di Consulte temporanee.

LE INIZIATIVE E PROGETTI SVILUPPATI E/O PROGRAMMATI dalla CPO PERIODO 2019/2010

Sottocommissione n.1
(Referente Prof. Anna Milvia Boselli)

VIOLENZA DIRITTI UMANI
Richiesta di prosecuzione e finanziamento del Progetto per le Scuole di Infanzia "Principi, Principesse, Re e Regine" – attuazione L. n. 107/15 sulla Buona Scuola.

Il progetto iniziato in via sperimentale nel 2018 ha dato avvio ad un percorso di sensibilizzazione alle emozioni ed al rispetto reciproco a partire dai contesti educativi della prima infanzia. Obiettivi del progetto sono la prevenzione della violenza e di tutte le forme di discriminazione, come previsto dalla Legge sulla Buona Scuola (n. 107/15). Il progetto da piena attuazione agli obiettivi propri della Commissione per le pari Opportunità le politiche di genere ed i diritti civili del Comune di Padova e per tali ragioni la Commissione nella seduta plenaria del 30 maggio u.s. lo ha approvato all'unanimità e ne promuove lo sviluppo e l'attuazione. Per questo ha richiesto all'Amministrazione il finanziamento di un **corso di formazione per le insegnanti** che permetta l'inserimento del progetto **"Principi, Principesse, Re e Regine",** nel programma formativo di tutte le Scuole d'infanzia del Comune di Padova già nella programmazione delle attività dei Servizi scolastici per il prossimo anno scolastico 2019/2020, e, in attesa dell'avvio del corso di formazione rivolto alle insegnanti, ha chiesto che il Comune **preveda e finanzi la continuazione del progetto per il prossimo anno scolastico 2019/2020** con la collaborazione degli esperti del Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e di studi internazionali dell'Università di Padova.

Tavola rotonda Giovedì 21 novembre 2019 "*ESSERE DONNE IN IRAN: dal velo alle spose bambine. Incontro di approfondimento sui diritti delle donne in Iran dagli anni '70 ad oggi. A cura di Federica Pietrogrande e Angela Montemurro.*
Dialogano: Baharak Darviski *Vincitrice del premio "Pari ed Uguali 2019" Attivista nella lotta per i diritti delle donne islamiche Barbara Segatto Professore Associato in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova dove insegna Sociologia della Famiglia e dell'infanzia.*

Sottocommissione n. 2
(Referente Dott.ssa Cristina Dal Pozzo)

LAVORO
Corso base di orientamento digitale, rivolto alle donne che hanno perso il lavoro. L'obiettivo è far prendere dimestichezza con il pc e lo smartphone acquisendo nuove modalità di azione e nuove consapevolezze rispetto ai cambiamenti del mondo del lavoro. **7 ottobre 2019**: presentazione del corso. Condivisione di esperienze. Conoscenza del proprio smartphone/pc e dei social network. Uso posta elettronica, app più popolari, comunicare con messaggi, foto, hashtag, chiocciola, salvare, copiare, inviare foto o documenti, chattare, compilare un format online. **14 ottobre 2019**: l'uso dei social network, degli strumenti digitali e delle piattaforme dedicate per la promozione di sé e la ricerca del lavoro. Uso posta elettronica, app più popolari, comunicare con messaggi, foto, hashtag, chiocciola, salvare, copiare. *A cura di Elisiana Taffarel*
In programmazione una Tavola rotonda (Aprile 2020) "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in ottica di genere"

Sottocommissione n. 3
Referenti (Dott.ssa Patrizia Zantedeschi e Angela Montemurro)

Richiesta al Sindaco DEL Comune di Padova all'Assessora al Sociale ed a tutta l'Amministrazione, di aderire al **PROTOCOLLO DI RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE** proposto dalla Regione Veneto

La Commissione nella riunione del 1° aprile 2019 si è confrontata sulla necessità e sulla urgenza di af-

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 12

frontare il fenomeno della violenza di genere, della violenza domestica e della violenza assistita in modo concreto, continuativo, sinergico e coordinato collaborando, prestando il proprio supporto e mettendo a disposizione di tutte le Istituzioni e degli Enti che a vario titolo si occupano del fenomeno, le proprie competenze e il proprio sostegno. La Commissione a tale scopo ha istituito all'unanimità una sottocommissione permanente sul tema della violenza di genere i cui obbiettivi sono: la valorizzazione e l'ottimizzazione di quanto è già stato realizzato sul nostro territorio, l'incentivazione e il coordinamento di una progettualità che permetta di lavorare con continuità per la prevenzione e la gestione di un fenomeno che costituisce oramai non una "emergenza", ma un *vulnus* sociale da affrontare con politiche strutturate ed interventi educativi, rieducativi e di prevenzione a medio e lungo termine.

Preso atto quindi che il Comune di Padova era stato invitato insieme a tutti gli altri Comuni del Veneto ed ai dirigenti delle ULSS territoriali a sottoscrivere e ad aderire al PROTOCOLLO DI RETE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, (approvato dalla Regione Veneto il 15/06/2018 e presentato il 13/09/2018) ha chiesto al sig. Sindaco del Comune di Padova di aderire al Protocollo, di rendersi quindi capofila per creare la rete territoriale prevista nello stesso e iniziare il percorso diretto a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 6[3] al fine di raggiungere, passo dopo passo, i risultati previsti nell'art. 7[4] ed ogni ulteriore migliore frutto.

La Commissione con grande soddisfazione ha ottenuto risposta affermativa del Comune ha espresso la sua disponibilità a collaborare e ad adiuvare il Comune e tutti gli Assessorati che vengono coinvolti nel progetto diretto alla realizzazione della rete territoriale.

Giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre[5]

Per onorare la giornata la Commissione all'unanimità si è fatta promotrice verso il Sindaco Sergio Giordani e l'Amministrazione affinché anche a Padova, analogamente a molte altre città italiane, venga apposta una targa a memoria di tutte le donne vittime di femminicidio ritenendo che tale simbolo con il testo di seguito riportato, posto al centro della nostra città, possa stimolare momenti di riflessione e onorare le centinaia di donne uccise da chi aveva fatto credere loro di amarle.

"In memoria di tutte le donne morte per mano di chi diceva di amarle, perché le loro storie non affondino nel silenzio, ma risveglino coscienza e civiltà".
Il Comune di Padova contro il femminicidio

In via di approvazione

Infine sempre sul tema della Violenza di genere è in programmazione una Tavola rotonda per rispondere ad una domanda che per noi è già una certezza ed una sfida: "UN PROTOCOLLO DI RETE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE?"

Sottocommissione n. 4 (Prof.ssa Badaloni)
Bilancio di genere:
Sono in fase di progettazione eventi ed approfondimenti sul bilancio di genere in collaborazione con L'Università di Padova.

Quanto sopra è stato progettato e sviluppato in questi mesi iniziali nel corso dei quali l'organizzazione della Commissione si sta perfezionando e rodando.

Auspichiamo che in futuro tutte le attività possano essere ancora meglio articolate e moltiplicate e che si creino delle sinergie con le altre Commissioni PO presenti sul nostro territorio e con tutti i Comitati per le Pari Opportunità.

È invero fondamentale la collaborazione con gli Ordini professionali per i vari aspetti di competenza ed *in primis* con L'Ordine degli Avvocati di Padova in quanto numerosi, rilevanti ed imprescindibili gli argomenti di interesse comune da affrontare insieme con urgenza.

Ringrazio quindi il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, la Presidente, le colleghe ed i colleghi del Comitato per le pari opportunità dell'Ordine e tutte le avvocate e gli avvocati che ci affiancheranno e ci sosterranno in questo percorso comune diretto a promuovere le pari opportunità ed a rimuovere ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo.

Luciana Sergiacomi

[3] Promuovere la conoscenza dei Servizi e degli interventi già esistenti al fine di garantire una risposta omogenea e coordinata di tutti gli operatori; condividere procedure di accoglienza e presa in carico delle vittime con invio delle stesse a prestazioni specialistiche, per attuare strategie operative efficaci ed integrate; per monitoraggio e supporto diretto al recupero degli autori delle violenze; per promuovere la realizzazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale; per operatori per creare sinergie e collaborazione con tutti i soggetti esterni sottoscrittori del protocollo; per promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione e fare emergere tempestivamente ed in modo sistematico e continuativo fenomeni di disagio da cui può scaturire la violenza; per sostenere percorsi educativi nelle scuole; per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione ai diritti umani; per favorire ed incrementare la raccolta dei dati sul fenomeno della violenza.
[4] Elenchi aggiornati della rete dei Servizi presenti sul territorio; Procedure di reperibilità h. 24; schede di comunicazioni tra i Servizi uniformi; schede di valutazione /descrizione/ monitoraggio uniformi; procedure di accoglienza e di invio uniformi accordi per la copertura della presa in carico; percorsi di inserimento lavorativo.
[5] Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 54/134 del 17 /12/99.

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 13

Il Convegno in occasione dell'intitolazione della Camera Civile al prof. Trabucchi

Avv. Nicola Cospite

Il **29 ottobre 2018**, nell'Aula Nievo del Palazzo del Bo, si è tenuto il convegno organizzato dalla nostra Camera Civile in occasione della sua intitolazione al prof. Alberto Trabucchi.

In questo convegno si è voluto non solo rievocare, con le relazioni dell'avv. Nicola Cospite e dell'avv. prof. Giuseppe Trabucchi, la figura dell'illustre Maestro, ma anche affrontare i problemi attuali di un tema a lui caro, quello della volontà testamentaria, attraverso la relazione di uno dei principali studiosi di diritto delle successioni, il prof. Giuseppe Amadio, e nel contempo celebrare i cinque lustri della Camera Civile di Padova con l'intervento del suo fondatore, l'avv. Paolo Alvigini, per finire con il tema delle specializzazioni degli avvocati civilisti affidato all'avv. Carla Secchieri, componente del Consiglio Nazionale Forense, ma anche esponente del nostro foro e della nostra associazione.

Dopo la presentazione del convegno da parte del presidente della Camera Civile avv. Maurizio Molinari, e il saluto del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova avv. Francesco Rossi, ha preso la parola il **prof. Giuseppe Amadio**, attuale titolare della cattedra di diritto civile, che era stata di Trabucchi per trentacinque anni, e attuale direttore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, di cui Trabucchi era stato direttore per quattro decenni, quando si chiamava Istituto di diritto privato.

Il relatore ha esordito dicendo che avrebbe trattato della volontà testamentaria sotto tre angolature: quella della sua difesa, quella della sua libertà, sia nel formarsi che nel determinarsi come contenuto, e quella del suo declino.

La difesa della volontà testamentaria emerge principalmente attraverso il principio di conservazione dell'efficacia del testamento, che si trae dagli artt. 590, 602 comma 2, 607, 625 e 634 del cod. civ., e il principio della preminenza della successione testamentaria rispetto all'efficacia solo suppletiva della vocazione *ex lege*.

La difesa delle disposizioni testamentarie non viene però attuata a oltranza e a ogni costo, ma si realizza – ed ecco il secondo aspetto, quello della libertà – solo a condizione che la volontà del testatore si sia formata spontaneamente e liberamente, sia sotto il profilo del processo di determinazione che dell'ampiezza di contenuto. Il prof. Amadio ha ricordato che Trabucchi è sempre stato uno strenuo difensore della libertà testamentaria, come più in generale dell'autonomia privata, tanto da affermare, sotto il profilo contenutistico, che "*il testamento deve essere considerato come il regno dell'arbitrio, e una disposizione che favorisca un capriccio non è meno valida e giuridicamente giustificata della disposizione più santa*". Nello stesso tempo, però, Trabucchi è stato molto attento ai problemi dell'incapacità e dei vizi del volere del testatore, dando rilevanza anche alla captazione e alla suggestione, le quali comprendono blandizie, menzogne, suggerimenti che incidono sul libero formarsi della volontà perché, sebbene non integrino vizi del volere in senso tecnico, alterano la sostanza della volontà. Sotto il profilo dell'onere probatorio, Trabucchi aggiungeva che non è necessario dimostrare le singole attività decettive o la loro efficacia causale, essendo sufficienti prove indiziarie o presunzioni che, sebbene inidonee a provare il mezzo ingannatorio, mostrino però la soggiogazione del volere, quali l'intercettazione della corrispondenza, l'allontanamento dalla famiglia e dagli amici, il licenziamento dei domestici, l'ingerenza negli affari del testatore.

Il relatore ha quindi messo in luce come le considerazioni di Trabucchi siano particolarmente attuali oggi, con l'aumentare dell'aspettativa di

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 14

vita (80-85 anni, rispetto ai 55 del 1930 e ai 65 del 1960) e con un numero di anziani sempre maggiore, anziani che non sono incapaci in senso tecnico, ma grandemente vulnerabili. La dottrina medico-legale nota che nell'anziano, pur in assenza di un quadro di decadimento cognitivo rilevante, si possono avere aree di investimento affettivo abnorme, in quanto totalmente acritico, che non si iscrive in una storia di vita e non esprime reali capacità relazionali. Si parla di un'attenuazione della consapevolezza affettiva, cosicché diventa più caro il vicino che si intrattiene per poche chiacchiere, o la badante che dimostri un affetto incondizionato, rispetto ai figli, magari trasferitisi in altre città per ragioni di lavoro. In tema di incapacità, la giurisprudenza ha un atteggiamento contraddittorio perché, mentre in ambito contrattuale ritiene sufficiente ad integrarla un turbamento psichico tale da menomare, anche senza escluderle, le facoltà volitive e intellettive, in ambito testamentario richiede che il soggetto sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Di fronte a questi problemi, all'estero si è addirittura proposto di introdurre una presunzione relativa di incapacità per le persone che abbiano superato una certa età; in Italia qualcuno ha avanzato l'idea di precludere l'olografo a coloro la cui saldezza di fronte alle influenze altrui non sia accertabile, dimenticando che anche il testamento per atto di notaio lascia aperto il problema, perché l'indagine del pubblico ufficiale non consente a quest'ultimo di rifiutarsi di ricevere l'atto se non nei casi di assoluta incapacità, che non sono quelli della vulnerabilità e della debolezza.

Secondo il relatore la via da seguire resta dunque quella interpretativa, nonostante che la giurisprudenza continui a ritenere che l'incapacità naturale rilevante sia quella stessa che, se abituale, costituisce il presupposto dell'interdizione. Rispetto all'amministrazione di sostegno le posizioni della giurisprudenza e quelle della dottrina sono invertite, perché la Cassazione, con una recente sentenza, ha ammesso l'imposizione di limiti alla capacità di testare nei casi in cui le condizioni psico-fisiche del beneficiario appaiano compromesse in misura tale da fare ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria. La dottrina invece, e il relatore con essa, manifesta grosse perplessità in proposito, affermando che chi è sottoposto all'amministrazione di sostegno debba subire questa limitazione solo in casi eccezionali, perché i rimedi per i successibili sono quelli dell'impugnazione per incapacità e, per i legittimari, dell'azione di riduzione. Certamente però la necessità di tutelare il disponente sia del decadimento delle sue facoltà intellettive e decisionali, sia dalle intromissioni altrui, rappresenta un problema di cui il mondo occidentale dovrà farsi carico, e una regolamentazione nuova appare indispensabile.

Infine il prof. Amadio ha parlato del declino della volontà testamentaria, nel senso che è sempre più sentita l'esigenza della pianificazione ereditaria, oggi ostacolata dal divieto dei patti successori e dall'efficacia reale della tutela dei legittimari, i quali possono far valere la propria pretesa recuperatoria anche nei confronti dei terzi. Secondo il relatore il conflitto tra proprietà individuale e vincolo familiare non può risolversi nella soppressione *tout court* di uno dei due termini del conflitto stesso, dovendosi piuttosto ammettere la possibilità di concordare la pianificazione attraverso una nuova contrattualità successoria, come si è tentato di fare, sia pur malamente, con l'introduzione del patto di famiglia – che potrebbe essere allargato a tutti i soggetti e a tutti i beni – ma più ampiamente consentendo alla persona, attraverso l'anticipazione e la condivisione con i destinatari, di assicurare al progetto di destinazione e di distribuzione del suo patrimonio *post mortem*, maggiori garanzie di attuazione e stabilità.

Al termine dell'applaudita relazione del prof. Amadio, ha preso la parola l'**avv. Nicola Cospite**, del direttivo della Camera Civile, il quale, dopo avere rivolto un ringraziamento ai Colleghi che hanno contribuito all'organizzazione del Convegno, avvocati Monica Scabia, Paolo Meneghel, Lucio Squillace, Paolo Frascella e Giovanna Bettiato, ha tracciato un profilo del prof. Trabucchi come Maestro, Avvocato e Giudice, facendolo precedere da alcuni cenni biografici.

Nato a Verona nel 1907, laureatosi a Padova a 21 anni con Carnelutti, divenne professore di ruolo nel 1939, e dopo avere insegnato all'università Ca' Foscari, nel 1942, a 35 anni, assunse la cattedra di diritto civile a Padova succedendo a Santoro Passarelli. Dal 1946 al 1982 è stato direttore dell'Istituto di diritto privato, e dal 1977 al 1979 preside della Facoltà di giurisprudenza. È stato membro della Corte di Giustizia Europea dal 1961 al 1972 e poi, fino al 1976, Avvocato generale presso la stessa Corte. Sindaco di Illasi

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 15

(VR) per quattro decenni, membro dell'Accademia dei Lincei e di altre accademie, ha insegnato per molti anni anche all'Università di Innsbruck, ed è morto a 91 anni, nel 1998.

Vocazione autentica di Trabucchi è stata quella dell'insegnamento universitario, e Maestro Egli è stato nel senso più alto e completo del termine. Ancora giovane professore, pose mano alle "*Istituzioni di diritto civile*", destinato a diventare il più noto e adottato manuale di diritto privato. Il suo metodo di insegnamento prevedeva, accanto alla lezione tradizionale, la presentazione di un caso pratico che discuteva con gli studenti, una "clinica del diritto" come Egli la chiamava. Questo suo metodo ha ispirato anche la didattica post universitaria, in particolare quella delle Scuole forensi, *in primis* quella patavina. Nell'aula Ederle del Bo, dove faceva lezione, è stato posto il suo busto bronzeo con la scritta "*Alberto Trabucchi. In quest'aula, maestro di diritto civile. 1942-1982*".

Il relatore è quindi passato a parlare di Trabucchi come Avvocato: pur non avendo mai aperto uno studio, ha sempre esercitato la professione forense sia dando consulenze ad avvocati, sia venendo da questi associato nella difesa, sia come presidente di collegi arbitrali. Il suo prediligere la soluzione transattiva delle liti lo pone in linea con la moderna tendenza a favorire sistemi di definizione alternativa delle controversie. L'attenzione e l'interesse sempre dimostrati per il mondo delle professioni legali lo ha condotto a ideare, con il suo primo allievo prof. Cian, la collana dei commentari brevi, e a dirigere quello al Codice civile, ormai arrivato alla 13ª edizione. Quando, nel 2006, si è proceduto all'intitolazione delle aule d'udienza del nostro Palazzo di Giustizia ad alcuni illustri magistrati, avvocati e giuristi, ne è stata dedicata una a Trabucchi.

L'avv. Cospite ha concluso il suo intervento ricordando che come Magistrato della Corte di Giustizia di Lussemburgo, negli anni 60-70 del secolo scorso, Trabucchi ha partecipato da protagonista alla formazione delle basi del diritto comunitario, nonché alla sua affermazione quale diritto immediatamente operante all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, e prevalente su di essi.

Il figlio del professore, **avv. prof. Giuseppe Trabucchi**, ha parlato del libro grazie al quale il padre è noto non solo in Italia, le "*Istituzioni di diritto civile*", la cui prima edizione risale al 1943, agli anni duri del secondo conflitto mondiale, quando pochi studenti potevano frequentare, e ha evidenziato innanzi tutto che non è stato nell'intendimento dell'Autore creare un manuale che potesse sostituire le lezioni, necessarie, invece, per imparare, nel dialogo con il docente, a ragionare secondo un metodo giuridico. Un libro dunque nato dalla scuola, dalla raccolta degli appunti delle lezioni, e per la scuola, ma non surrogato della scuola. Un libro per il quale si sono susseguite moltissime edizioni perseguendo una continuità e non una fissità. "*Nova et vetera*", le *Istituzioni* hanno registrato le trasformazioni profonde intervenute nel mondo del diritto e della vita sociale, inserendole nelle idee fondamentali degli istituti giuridici, nei principi e nel sistema. Grazie al suo continuo rinnovarsi questo manuale ha seguito dappresso le evoluzioni delle leggi, sempre attento alla giurisprudenza, e tenendo conto di ogni costruttivo apporto della dottrina.

Il relatore ha anche messo in luce come il libro delle *Istituzioni* non ha inteso essere un prontuario di soluzioni, od offrire un'informazione completa, anche se si è via via ampliato. L'ultima edizione curata direttamente dall'Autore, quando aveva 90 anni, è del 1997, e nella premessa Egli dice di non essersi stancato di cambiare idea, di aggiornarsi, di seguire l'evoluzione, di essere al servizio degli studenti. Le successive edizioni sono state curate dal relatore con la collaborazione di un nutrito gruppo di studiosi: la più recente è la 48ª, del 2017, e si presenta per la prima volta articolata in due volumi, le "*Istituzioni di diritto civile*" il primo, mentre il secondo è dedicato al "*Diritto commerciale*".

Ha poi preso la parola l'**avv. Paolo Alvigini**, che della Camera Civile patavina è stato il promotore e uno dei fondatori, ricordando che all'epoca, più di venticinque anni fa, esistevano solo il Sindacato avvocati, associazione di categoria di carattere trasversale, e la Camera penale, che comprendeva i soli avvocati penalisti. Si è sentita perciò l'esigenza di dar vita a un'associazione che riunisse gli avvocati civilisti per corrispondere alle loro specifiche esigenze.

L'avv. Alvigini ha sottolineato l'importanza dell'associazionismo forense rivolgendo un caldo invito ai giovani avvocati a partecipare attivamente, perché il contatto con i colleghi costituisce un vero arricchimento. Tra le attività delle associazioni riveste particolare importanza l'organizzazione dei convegni di aggiornamento e di for-

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 16

mazione perché, come ha ben messo in luce il relatore, per essere liberi bisogna essere forti, e per essere forti bisogna essere preparati.

Il relatore ha infine ricordato che il primo consiglio direttivo era composto, oltre che da lui stesso, da Bruno Arrigotti, Bruno Ceretta, Paolo Chiarelli, Loris Chiggiato, Maria Elisabetta De Lazzer e Carla Secchieri, e che dopo di loro molti altri avvocati del nostro foro, animati dallo stesso amore per la nostra professione, si sono avvicendati alla direzione dell'associazione, con spirito di servizio verso i colleghi, nell'interesse della categoria, della giustizia, e del cittadino.

Ha concluso il convegno l'**avv. Carla Secchieri**, la quale ha esordito ricordando che un giorno trovò nella cassetta in Tribunale un biglietto, che Paolo Alvigini aveva inserito anche in altre cassette, con l'invito a partecipare alla costituzione della Camera civile, invito da lei subito raccolto con entusiasmo, avendo già maturato la consapevolezza dell'importanza dell'associazionismo, anche in funzione di un sempre maggiore ruolo sociale dell'avvocatura. La relatrice ha poi detto di aver potuto personalmente constatare, nella sua posizione di componente del Consiglio Nazionale Forense, il peso progressivamente acquisito dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, che ormai si pone come ascoltato interlocutore delle istituzioni.

L'avv. Secchieri ha quindi affrontato il tema delle specializzazioni, sottolineando come sia ancora in evoluzione. Ha ricordato infatti che il Regolamento del 2015, concordato con il CNF e le associazioni forensi specialistiche, è stato impugnato da due associazioni generaliste davanti agli organi di giustizia amministrativa, e che tale impugnazione è stata accolta. Si è quindi proceduto, nel giugno 2018, all'elaborazione di uno schema di decreto con le modifiche alle parti su cui erano intervenute le pronunce del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, e su tale schema il CNF ha già espresso il proprio parere. Infine la relatrice ha proceduto all'illustrazione del contenuto del decreto, spiegandone i punti principali, e sottolineando l'importanza che la specializzazione riveste nella nostra professione.

Con quest'ultima apprezzata relazione il Convegno si è concluso, e tra i partecipanti è seguito al Pedrocchi un brindisi beneaugurante per la Camera Civile degli Avvocati di Padova "Alberto Trabucchi".

Nicola Cospite

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 17

La proposizione dell'istanza di mediazione come mezzo per salvaguardare le risultanze dell'atp e soddisfare le condizioni di procedibilità dell'art. 8 della Legge Gelli Bianco

Avv. Federica Dalan

Le riflessioni maturate da chi scrive e riportate nel presente articolo, nascono da una vicenda processuale ancora in corso.

La vertenza, ovviamente, riguarda un caso di responsabilità medica per la quale era stato instaurato un procedimento ex art. 696 bis dopo l'entrata in vigore della Legge 24/ 2017.

Il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non si era concluso entro il termine (che la Legge definisce perentorio) di 6 mesi dalla presentazione del ricorso e la consulenza era stata depositata dopo il decorso del predetto termine.

Del pari, anche il ricorso ex art. 702 bis cpc successivamente introdotto, era stato depositato, dopo la scadenza dei 90 giorni (che questa volta le Legge non definisce perentori) dal deposito della CTU (avvenuto come detto oltre termine). Inoltre, prima del deposito del ricorso ex art 702 bis cpc, la ricorrente, aveva depositato istanza di mediazione conclusasi con verbale negativo.

La querelle sorgeva dal fatto che la difesa della resistente, nel costituirsi, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, perché proposto dopo la scadenza del termine di 90 giorni dal deposito della CTU del precedente atp, ed, inoltre, aveva eccepito l'inutilizzatibiltà delle risultanze della CTU giacchè, il mancato rispetto di tutti i termini di cui all'art. 8 della Legge 24/2017, avrebbe impedito la naturale acquisizione nel procedimento sommario, del risultato istruttorio di natura tecnica precedentemente formatosi.

Ecco dunque chiarito il punto di partenza delle seguenti riflessioni.

Come noto, l'interpretazione e l'applicazione della Legge 24/2017, cosiddetta Legge Gelli Bianco, risultano decisamente difficoltose e complicate a causa della sua infelice e, talvolta illogica, stesura.

Di fronte ad un testo lacunoso e mal scritto, fondamentale appare l'attività dell'interprete e dell'operatore di diritto che quella legge si trovano a dover applicare quotidianamente.

Ebbene, il primo criterio che l'interprete deve usare per comprendere la Legge **è il criterio finalistico**, interpretandola in modo da non stravolgerne *la ratio*, da non far venire meno le finalità dalla stessa perseguita, e in modo anche da salvarne il significato.

Interpretare la Legge 24/2017 nel senso proposto dalla difesa della resistente, ad avviso di chi scrive, vorrebbe dire svuotare la Legge del suo significato. Ed infatti, dapprima l'art. 8 incentiverebbe, anzi imporrebbe, l'utilizzo dello strumento dell'accertamento tecnico preventivo per non arrivare allo sbaraglio al giudizio di merito e, dall'altra, statuirebbe l'inutilizzabilità delle risultanze dell'atp qualora, per cause spesso non imputabili al danneggiato, ma determinate dai tempi della Giustizia, nel termine di 6 mesi dal deposito del ricorso, il procedimento non si fosse concluso.

Un secondo e generico **principio interpretativo è quello della conservazione degli atti** enunciato legislativamente per la materia contrattuale, ma che ispira tutto il nostro ordinamento giuridico, tanto che anche la normativa processuale ha recepito l'esigenza di conservazione con l'art. 159 c.p.c, ed in particolare, per quel che qui interessa, con il terzo comma della suddetta norma.

Da ciò deriva che, non potrà certo essere disconosciuto il valore della relazione di una CTU effettuata nel corso del precedente atp e la sua utilizzabilità quale fonte di prova e di convincimento del Giudice, in un procedimento, scaturito da un ricorso ex art. 702 bis presentato oltre il termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale (relazione peritale depositata dopo lo scadere del termine perentorio dei 6 mesi).

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 18

La questione oggi in esame, per quanto nuova, è già giunta al vaglio della giurisprudenza ed in particolare dinnanzi al **Tribunale di Pordenone, che ha deciso con ordinanza del 23.05.2019 RG 2083/2018** stabilendo quanto segue:

"Nel caso di specie sono stati pacificamente instaurati sia il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sia il procedimento di mediazione, benché la normativa lipreve dà in via alternativa. Nel primo vi è stato il deposito della relazione ma non si è pervenuti ad alcuna conciliazione, mentre il secondo non ha sortito alcun effetto per omessa partecipazione della convenuta previa comunicazione circa la volontà di non aderire al procedimento. Non vi sono dubbi, pertanto, sulla corretta soddisfazione delle condizioni di procedibilità della domanda. Al terzo comma la norma prosegue: "Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. Dal fallimento della conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. ovvero dall'omessa conclusione del procedimento per consulenza tecnica preventiva nel termine perentorio di sei mesi, la disposizione normativa fa discendere due conseguenze: da un lato, stabilizza la procedibilità della domanda, rispetto alla quale, una volta regolarmente depositato il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., non sortisce alcun pregiudizio la mancata conciliazione o il protrarsi della procedura; dall'altro lato, dispone chedunque che, se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositata la domanda di merito mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sono fatti salvi gli effetti della domanda. Orbene, gli effetti della domanda processuale sono sia di natura procedimentale sia di natura sostanziale: sono effetti del primo tipo, ad esempio, il determinarsi della litispendenza e la perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.), mentre sono effetti del secondo tipo, per citare un esempio, l'interruzione della prescrizione del diritto fatto valere. Questo vuol dire che se il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con il quale è proposta la domanda di merito, è depositato nel rispetto dei predetti novanta giorni, gli effetti della domanda retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.; diversamente, se il termine dei novanta giorni non viene rispettato, non si può beneficiare di tale disposizione normativa. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni, pertanto, non implica di per sé l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 702-bis c.p.c., ma comporta unicamente che gli effetti della domanda non siano fatti salvi dal primo deposito della domanda ex art. 696-bis c.p.c……Per quanto concerne, poi, l'inammissibilità della consulenza tecnica di cui al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. già esperito tra le parti, nemmeno può sostenersi che una simile conseguenza discenda dall'aver instaurato la domanda di merito oltre novanta giorni dal deposito della relazione peritale, posto che nessuna disposizione normativa lo prevede espressamente e considerato che è fatta salva la produzione dell'elaborato peritale in forza del libero convincimento del giudice e dell'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (che consente al giudice di formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, tenuto conto che benché la consulenza tecnica non sia un mezzo di prova in senso proprio, nel caso di specie era volta ad accertare cognizioni tecniche determinati fatti)".

Seguendo quindi il ragionamento operato dal Giudice, e leggendo il testo della Legge secondo i preannunciati principi, ne discenderebbe dunque che il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 della Legge Gelli Bianco per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis non avrebbe alcuna conseguenza se non nell'ipotesi in cui il diritto vantato potesse ritenersi prescritto.

Ne consegue che, l'acquisizione della consulenza del precedente atp nel seguente procedimento ex art. 702 bis cpc, e soprattutto la sua utilizzabilità, è possibile non solo ai sensi dell'art. 116 cpc e dell'art. 696 bis comma quinto cpc(che certo la Legge 24/2017 non ha abrogato), ma anche e soprattutto per dare un senso alla Legge stessa.

Concordi in dottrina *ANSANELLI*, *Struttura e Funzione della consulenza tecnica preventiva in materia medico sanitaria*, in Il Giusto processo civile, 2018, 165 ss, spec, 166 e prof. *MAURO BOVE* in atti del convegno tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione in data il 9 maggio 2018, *La nuova Responsabilità Civile e medica: il tentativo obbligatorio di Conciliazione nella responsabilità medica (www.cortedicassazione.it)*.

Del resto, senza scomodare i grandi giuristi, basta chiedersi come, diversamente interpretando, si salverebbe l'interpretazione della Legge nell'ipotesi in cui la vertenza fosse di competenza del Giudice di Pace innanzi al quale, come noto, non può essere esperito il ricorso ex art 702 bis cpc. In questo caso un danneggiato avrebbe una consulenza ex art.696 bis che non potrebbe mai utilizzare.

Giunti a questo punto, non resta che esaminare l'incidenza che in questa particolare vertenza ha avuto l'istanza di mediazione proposta dopo il ricorso ex art. 696 bis, ma prima del deposito del ricorso ex art 702 bis cpc.

Ad avviso di chi scrive, nel caso in cui una parte scelga come condizione di procedibilità quella della media conciliazione, rimane libera la facoltà di iniziare il successivo giudizio di merito con ricorso ex art. 702 bis o con atto di citazione, e soprattutto non si hanno termini da rispettare (salvo quelli di prescrizione). La legge 24/2017 sul punto è chiarissima (almeno in questo), perché nulla stabilisce a contrario.

Certo, è vero la Legge parla di condizioni di procedibilità alternative, ma non esiste alcuna norma che impedisca ad una parte, che magari per numerose ragioni

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 19

non ha potuto rispettare il termine dei 90 giorni dal deposito della CTU dell'atp, di proporre poi una mediazione ed in seguito un ricorso ex art 702 bis, chiedendo l'acquisizione dell'atp ex art. 696 cpc comma quinto.

Invero, non essendo stata presa in considerazione l'ipotesi dall'art. 8 della Legge Gelli, pare preferibile ritenere che in caso di mediazione in materia di responsabilità medica, il successivo giudizio di merito possa essere introdotto con citazione (secondo quanto consente il D. Lgs. 28/2010) o con rito sommario di cognizione (a scelta dell'attore) e senza che viga il citato limite dei 90 giorni. È chiaro però che proporre un'istanza di media conciliazione seguita da un ricorso ex art.702 bis cpc, comporta il serio rischio di conversione del rito in ordinario, giacchè al Giudice manca l'elemento istruttorio tecnico. Ma la mediazione successiva al ricorso ex art 696 bis, potrebbe essere un interessante stratagemma per evitare non solo di presentare un ricorso ex art. 702 bis al buio (ovvero senza le risultanze di una CTU esponendosi però al rischio di una condanna per le spese legali), ma anche nel caso in cui, uno dei due termini, quello di 6 mesi e/o quello dei 90 giorni di cui all'art. 8 Legge Gelli Bianco, non sia stato rispettato.

Federica Dalan

Progetto Visiones: centro di studi sull'oratoria forense

Prof. Avv. Giorgia Zanon e Avv. Irene Bellon

Tra gli operatori legali è oggi sempre più sentita l'esigenza di accompagnare, alle competenze propriamente tecniche, la conoscenza di metodologie di comunicazione e persuasione dell'uditorio le quali, presentate in varie forme e sotto diverse denominazioni, appaiono comunque accomunate dal riproporre, in chiave attuale, i grandi insegnamenti della retorica antica, di quell'arte, cioè, che insegnava agli avvocati le vie più proficue per ottenere l'adesione, tanto razionale quanto emotiva, di un'udienza.

Ma se l'abilità dell'oratore romano si misurava nella potenza di evocare immagini attraverso l'uso sapiente della parola (era la parola che, attraverso l'uso della retorica, si faceva essa stessa immagine), l'avvocato contemporaneo è chiamato a confrontarsi con un mondo estremamente complesso in cui in cui la velocità e l'intensità delle informazioni, e delle stesse immagini, sembrano sfuggire ad ogni possibilità di controllo e di organizzazione.

Da questo punto di vista la retorica costituisce certamente un "blocco" fondamentale nella formazione dell'avvocato e del giurista in generale. Essa insegna a pensare logicamente, a individuare i migliori argomenti e le più utili strategie per costruire buoni discorsi, tanto orali quanto scritti, a dominare le proprie emozioni trasformandole in punti di forza, ma anche ad analizzare criticamente le opzioni altrui, a smascherare le false "verità" e i miti che imperversano a tutti i livelli.

Sulla base di queste riflessioni nasce il progetto Visiones (www.visiones.net) che rappresenta il primo (e attualmente unico in Italia) Centro di studi sull'oratoria forense, antica e contemporanea. Nato nell'ottobre di quest'anno su impulso del Prof. Avv. Gianluca Sposito, docente di Argomentazione giuridica e retorica forense presso l'Università di Urbino, che ha condiviso l'idea con altri docenti universitari e avvocati (che ne costituiscono il Comitato scientifico multidisciplinare e internazionale), il progetto intende portare all'attenzione degli operatori le opportunità di crescita e di miglioramento sottese ad una più approfondita conoscenza della retorica classica, naturalmente declinata in chiave contemporanea e con particolare riguardo agli aspetti linguistici, psicologici, etici e tecnologici che caratterizzano il processo attuale.

Il portale (che ha anche una corrispondente pagina Facebook) è strutturato in forma di blog, con quattro sezioni dedicate alla oratoria contemporanea ("Oratoria hodie") e antica ("Oratoria heri"), alla segnalazione di libri e articoli ("Litterae et consilia"), eventi ("Occasiones et eventa") e luoghi del web di interesse ("Internet loci").

Ma Visiones intende valorizzare in generale l'oratoria e la categoria forensi, anche condividendo contributi e riflessioni. Sul portale potranno dunque trovare spazio arringhe, requisitorie e/o altri momenti giudiziari di particolare valore retorico e oratorio (in ambito non solo penale ma anche civile), in formato audiovisivo e/o scritto, nonché riflessioni su questioni comunque pertinenti, celebrazioni di personaggi che hanno dato lustro all'oratoria giudiziaria e segnalazioni di eventi tematici di interesse.

Visiones è dunque uno strumento che necessita della collaborazione e della condivisione di tutti i professionisti forensi, e non solo. Il suo obiettivo è lo sviluppo multidisciplinare, armonioso e consapevole del sapere forense, reattivo e adeguato alle sfide dei tempi attuali.

Giorgia Zanon
Irene Bellon

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 20

Sintesi dell'intervento del presidente UNCC avv. Antonio de Notaristefani in occasione dell'Assemblea Nazionale UNCC tenutasi a Bergamo nelle giornate del 26-28 settembre 2019

Avv. Antonio de Notaristefani

Come sapete, la questione forse più importante tra quelle di cui ci siamo dovuti occupare è stata il progetto di riforma del c.p.c.

Sappiamo tutti come è andata: alcune delle promesse fatte non sono state mantenute, e noi abbiamo dichiarato pubblicamente il nostro dissenso.

Oggi è presumibile che quel progetto, più o meno rivisitato, riprenderà il suo percorso, e per quanto siano stati ottenuti dei risultati importanti di certo ricorderete che, nella sua versione originaria, esso addirittura trasformava il processo civile in inquisitorio, e degradava la difesa ad una sorta di attività di denunzia. Mi sembra evidente che essi siano insufficienti, perché restano alcuni punti inaccettabili.

Per questo, bisognerà intervenire nel percorso parlamentare.

Ma io credo – e qui, su questo tema, abbandono il passato e comincio a parlare del futuro – che sia necessario cambiare approccio.

Da molti, troppi anni noi siamo stati costretti ad assumere una posizione soltanto difensiva, per il timore che qualsiasi intervento potesse peggiorare le cose, e questo ha finito con il condannarci alla sconfitta, perché gli interventi poi comunque sono stati fatti: io non ho mai conosciuto un Ministro della Giustizia che non abbia voluto fare la "sua" riforma del codice di procedura civile – naturalmente, del tutto eccentrica rispetto a quella del suo predecessore – ed ha sempre trovato la sua giustificazione nel fatto, innegabile, che i processi durano molto.

Dicevo che io credo sia necessario cambiare approccio, e quindi questa volta non limitarci a censurare quel che nel progetto ministeriale non va bene, ma occorre formulare delle proposte nostre, perché siamo noi, e soltanto noi, a sapere quale è il punto di equilibrio tra una sentenza pronta ed una sentenza giusta che vogliono quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata.

Voglio essere chiaro: quando dico noi, dico noi delle Camere Civili.

Badate, io ho il massimo rispetto del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo congressuale; ma mi sembra evidente che, sui temi del processo, il nostro punto di vista costituisce già la sintesi del pensiero dei civilisti, dei quali noi siano maggiormente rappresentativi, e quindi la loro richiesta di trovare una ulteriore sintesi tra le opinioni nostre e quelle loro, che hanno la rappresentanza istituzionale od il compito di dare attuazione alle delibere del congresso, non mi sembra ragionevole.

E non lo diventa, a mio parere, solo perché si sono sottoposte al Congresso una congerie di mozioni sul processo chiaramente tra di loro incompatibili, e ciononostante fatte approvare tutte in un colpo solo per assorbimento, in maniera da potere poi cercare di dare esecuzione soltanto a quelle più gradite non all'Avvocatura, ma a chi in quel momento siede al tavolo ministeriale: spiace dover constatare che, in nome dell'Avvocatura, si sia cercato di riesumare il non compianto processo societario.

Ma è vero che l'unione fa la forza, e quindi ho pensato che fosse indispensabile cercare delle convergenze su quello che ovviamente è uno dei temi che ci sta più a cuore.

Per questo, d'intesa con gli Amici della Giunta e del Direttivo del Centro studi, ho preso contatto con il Presidente della Associazione tra gli studiosi

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 21

del processo civile, il Prof. Paolo Biavati, al fine di individuare la possibilità di coordinare i nostri sforzi per attribuire un maggior peso specifico alle nostre iniziative.

L'idea che abbiamo ipotizzato, in poche parole, è questa:

1) creare un gruppo di lavoro agile, composto da non più di tre o quattro persone per ciascuna delle due associazioni, cui affidare, nella sostanza, due compiti concorrenti:

A) formulare delle osservazioni congiunte al progetto del Ministro, evidenziando quelli che, a nostro parere, costituiscono dei veri e propri errori;

B) nel contempo, articolare delle proposte alternative, che abbiano ad oggetto non soltanto modifiche normative – delle quali, non si avverte alcun bisogno nella maggior parte dei casi, ma non in tutti: sfido chiunque a dichiararsi soddisfatto delle attuali discipline e prassi in tema di ricorsi per cassazione – ma anche abitudini stratificatesi negli anni che hanno finito con il ritardare inutilmente il processo, oppure disfunzioni organizzative che non hanno alcuna base normativa.

Solo a mò di esempio, spigolando a caso: 1) la abitudine di trascinare per anni cause per poi deciderle, anni dopo, magari accogliendo una eccezione avente ad oggetto la prescrizione oppure una nullità formale che ben avrebbe potuto essere rilevata, ex art. 187 c.p.c., alla prima udienza; 2) riduzione del periodo feriale al 31 agosto, resa del tutto inutile dalla introduzione, con un provvedimento amministrativo, di un periodo cuscinetto che ha consentito ai magistrati, ma non a noi, di eluderla; 3) abitudine di molti magistrati, addetti a sezioni che hanno un carico di ruolo con un ritardo di anni, di dedicare una parte significativa del loro tempo ad una apprezzata attività di conferenziere, ecc.;

2) a termine medio lungo – e naturalmente mediante la creazione questa volta di più gruppi di lavoro, in maniera da disporre di risorse adeguate ad un compito che si presenta oggettivamente articolato e difficile – procedere ad una revisione complessiva di tutte le disposizioni – di rito, organizzative ecc. – che riguardano il processo, in maniera da tentare di eliminare le incoerenze che, nel tempo, si sono andate stratificando, e contemporaneamente individuare e proporre soluzioni che, nel garantire nel modo più assoluto il diritto di difesa che per noi è, e deve restare, sacro piuttosto che intangibile, possano consentire di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, riducendone così i tempi.

L'esempio su cui abbiamo cominciato a confrontarci – ma è evidente che si tratta soltanto di un esempio estemporaneo – è la possibilità di affidare agli avvocati tutto il settore della giurisdizione volontaria: sono certo che comprenderete al volo il diverso impatto che potrebbe avere una proposta del genere, se provenisse dagli studiosi del processo, e non soltanto da una associazione di avvocati, per prestigiosa che essa sia.

So perfettamente che modificare abitudini e prassi consolidate è molto più difficile che cambiare le norme; ma la previsione di un intervento sull'ordinamento giudiziario forse può consentire di porsi degli obiettivi ambiziosi.

Mi sembra evidente, che, nell'ambito di un progetto del genere, anche il Centro studi e la Corte Nazionale arbitrale potranno dare un loro contributo.

Ovviamente, la discussione con i processualisti è appena iniziata, anche perché mi sembra scontato che scelte del genere, che implicano un impegno importante, richiedono una valutazione che spetta in primo luogo a questa Assemblea, e quindi sono certo domani di poter contare sul contributo di idee di tutti …

Continuiamo a parlare del futuro, perché debbo dire che io non ho mai vagheggiato improbabili ritorni al passato: l'unica cosa che rimpiango dei tempi passati è la mia giovinezza.

Ma se vogliamo assicurarci il futuro, dobbiamo tutelare la nostra indipendenza.

Sapete tutti come la penso io sul socio di capitale: io sarò sempre contrario a qualsiasi conformazione della professione forense che sia tale da creare un contrasto tra quel che la coscienza esige e quel che il patto sociale impone.

Gli avvocati civilisti, attraverso il processo, tutelano non solo i diritti, e forse prima ancora che i diritti, la dignità e l'indipendenza dei cittadini, come i penalisti ne tutelano la libertà.

Attraverso gli strumenti di risoluzione delle liti diversi dal processo, valutano e compongono le ragioni delle parti, ponderandone la ricaduta sulla vita della collettività; da molti anni, noi non ci limitiamo più ad una sorta di intermediazione tecnica tra i cittadini ed il mondo della giustizia, ma guidiamo l'autonomia privata, oggi non più limitata al campo negoziale, ma estesa anche a fenomeni che una volta erano appannaggio esclusivo dello Stato, facendoci interpreti delle istanze etiche della comunità: si pensi a quegli istituti che, solo pochi anni fa, vennero raggruppati sotto il brutto neologismo di degiurisdizionalizzazione.

È possibile svolgere compiti tanto delicati, se non si è indipendenti?

Io ritengo di no, perché è la nostra indipendenza, prima ancora che la nostra preparazione tec-

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 22

nica, che ci consente di esprimere i valori della cultura, della legalità e della libertà, che si incarnano in una professione che è sempre stata, e sempre deve restare, figlia della cultura, sorella della legalità, madre della libertà.

Oggi, che parliamo di intelligenza artificiale, Amici miei, più che mai io credo che quella indipendenza sarà la nostra salvezza: perché io non potrò mai competere in velocità e precisione con un'intelligenza artificiale, ma lei non potrà mai competere con me quanto a quella indipendenza che – cito dal codice deontologico europeo – "*è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto la imparzialità del giudice*".

Ed è ancora l'Europa – dietro la quale troppo spesso ci si è nascosti, manipolando il pensiero delle sue Istituzioni per attentare alla libertà della nostra professione – che ha affermato che: "*gli obblighi dei professionisti legali di mantenere l'indipendenza, evitare conflitti di interesse e rispettare la riservatezza del cliente sono messi particolarmente in pericolo qualora siano autorizzati ad esercitare la professione in organizzazioni che consentono a persone che non sono professionisti legali di esercitare o condividere il controllo dell'andamento dell'organizzazione mediante investimenti di capitale o altro, oppure nel caso di partenariati multidisciplinari con professionisti che non sono vincolati da obblighi professionali equivalenti*" (così il Parlamento europeo, con la risoluzione 108 del 2006).

Per questo, quella battaglia bisogna combatterla: ne va del futuro nostro e soprattutto di quello dei cittadini, che devono poter continuare ad avere fiducia nella giustizia, se non vogliamo che abbandonino anche noi.

Certo, avremo nemici potenti. Certo, lo so che qualcuno teme che potremmo trovarci a combatterla da soli, e paventa una sconfitta, per cui forse preferisce un compromesso, illudendosi che sia onorevole, come la limitazione della quota di partecipazione azionaria.

Mi fanno francamente sorridere, i compromessi sulla percentuale delle quote in un paese in cui Enrico Cuccia, famoso finanziere milanese, diceva che le azioni si pesano, e non si contano, ed il codice civile prevede espressamente, all'art. 2359, che il controllo di una società possa derivare dai vincoli contrattuali, e dunque dal conferimento degli incarichi: davvero qualcuno pensa di poter mettere in minoranza una banca o una grande compagnia di assicurazioni, che sia anche un cliente di rilievo, solo perché lei ha il 30% delle azioni e noi il 70%?

Suvvia, siamo seri: questi non sono compromessi onorevoli, sono foglie di fico.

Temete che, in questa battaglia, il CNF non si schieri con noi?

Non penso che sarà così, perché al CNF sono troppo accorti per non seguirci in una battaglia del genere, con il rischio che possiamo vincerla da soli: sono soltanto giustamente più cauti, perché devono rappresentare anche quei pochi avvocati che al socio di capitale sono favorevoli.

Permettetemi un ricordo personale, a beneficio delle Camere più giovani.

Quando, nel 2010, sotto la guida di Renzo Menoni, l'UNCC decise di intraprendere quello scontro che ci ha consentito di trasformare una mediazione che all'epoca era onerosa (perché il compenso andava pagato in ogni caso), illiberale (perché non si poteva dichiarare di non aderire) ed irrispettosa del diritto di difesa (perché non era prevista la presenza degli avvocati) nello strumento accettabile che abbiamo oggi, il CNF non c'era.

Due anni dopo, quando quella nostra battaglia approdò nelle aule della Corte Costituzionale, il CNF si schierò al nostro fianco: a quell'epoca, eravamo noi ad indicare la strada, ma loro furono pronti a seguirci.

Riprendiamoci quella capacità; è una battaglia giusta, ed avremo al nostro fianco la Avvocatura: credete che CNF e OCF ci lasceranno da soli alla sua guida?

Lo so, sarà una battaglia difficile, e dovremo combatterla anche nelle aule parlamentari, dove i poteri forti sono protetti, spesso oltre i limiti del lecito; ma è una battaglia che va combattuta senza timori, perché per vincerla occorre del coraggio, ancora del coraggio, sempre del coraggio, e la indipendenza della nostra professione sarà salva. ...
..

Certo, anche noi dovremo fare la nostra parte, perchè noi siamo – secondo la felice espressione utilizzata dalle Sezioni unite in una sentenza recente – "*i necessari partecipi dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale*"; ed in tale ottica, è evidente che il riconoscimento in Costituzione del ruolo dell'Avvocato viene bene, ma non basta.

Non basta, perché il riconoscimento del nostro ruolo deve avvenire anche nella quotidianità, mediante la misura del compenso: trovo assai preoccupante il dato rilevato dal Censis, che ha registrato una perdita del potere di acquisto degli Avvocati nella misura del 29%.

Trovo inaccettabile che per molto, troppo tempo, in nome delle esigenze del mercato, sia stata consentita la stipula di convenzioni infami che ci sottraggono, nello stesso tempo reddito e dignità, ed abbandonano i più deboli tra di noi (e quindi in primo luogo i nostri giovani) nelle mani di poteri

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 23

forti che sono ormai convinti che l'espressione "mercato libero" significhi mercato senza regole, e non un mercato in cui regole eque e giuste temperino la legge del più forte.

Il mercato è il luogo dell'utile, non quello del giusto, ed è evidente che l'abbaglio della riduzione dei costi sta ingannando la domanda di giustizia che, senza neppure avvedersene, non riceverà quello che cerca in termini di deontologia e competenza, e subirà un pregiudizio dapprima in termini individuali, e poi collettivi, perché il livello dei compensi serve per garantire la qualità della difesa e, con essa, la giustizia delle decisioni.

Badate, noi – come Voi sapete perfettamente – siamo lo strumento attraverso il quale i cittadini possono accedere alla Giustizia: e quindi le criticità della nostra professione si traducono, in via immediata e diretta, in criticità di quell'accesso, perché la nostra professione, come hanno ricordato le stesse Sezioni unite in quella medesima sentenza è connotata da una "*forte valenza pubblicistica, perchè il rapporto tra avvocato e cliente non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero professionale, e non può essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato*" (Cass. 9861/2017).

Bisogna riconoscere che qualcosa è stato fatto, con la normativa in tema di equo compenso; ma quel che è stato fatto non è sufficiente perché, oltre ad introdurre le normative, occorre garantirne la applicazione, resa incerta dallo squilibrio nei rapporti di forza: ed è proprio quello squilibrio che rende indispensabile consentire una reazione collettiva contro l'oppressore, e non contro l'oppresso, reazione forse oggi già possibile ex art. 1601 c.c.

In questa prospettiva, come sapete, su richiesta del Presidente Mascherin abbiamo predisposto il testo di un progetto di legge in tema di equo compenso, e devo dargli atto pubblicamente che ho apprezzato, e molto, che abbia deciso di far portare al tavolo ministeriale cui il CNF partecipa il nostro suggerimento di prevedere una legittimazione processuale non solo della rappresentanza istituzionale, ma anche delle associazioni, al fine di consentire di richiedere la inibitoria di eventuali illeciti, previsione che, a mio parere, costituisce l'unico strumento per evitare che qualsiasi disciplina in tema di equità dei compensi rimanga lettera morta.

Ho già parlato anche troppo e se ho esordito con i ringraziamenti, voglio concludere porgendovi delle scuse, ed esprimendo una certezza.

Come Vi ho detto, il merito di quel che riterrete sia stato fatto bene è degli Amici che hanno lavorato con me più che mio; la responsabilità degli errori che reputerete essere stati fatti, invece, è soltanto mia e, ovviamente, me ne scuso.

La certezza, è che domani, nelle decisioni che questa Assemblea dovrà prendere, saprete andare oltre la mera tattica, che può forse consentire di captare un consenso effimero, ma di certo non di creare la leadership, ed avere quella ampiezza di vedute che è indispensabile, se vogliamo che la nostra Unione abbia la capacità di indicare all'Avvocatura degli obiettivi che siano all'altezza delle sue tradizioni: molti anni fa, uno scrittore che è stato caro a noi tutti, quando eravamo bambini, disse "*se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legname, non dividere i compiti, non impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto ed infinito….*".

Vi ringrazio per la Vostra attenzione.

Antonio de Notaristefani

PQM 7 gennaio 2020.qxp_Layout 1 14/01/20 08:28 Pagina 24

CROSSLAW

ORIZZONTALI

2. Forma di pubblicità immobiliare
3. La deve rispettare il libero professionista
6. La possono stabilire le parti se la disciplina non è cogente
7. Diritto reale di godimento su cosa altrui
10. Atto con cui ci si costituisce
11. Procedura concorsuale
13. Provvedimento che fissa un'udienza
14. Può essere congiunto o esclusivo
15. Primo atto di una procedura esecutiva

VERTICALI

1. Lo sono i nonni
4. Interesse su ... interesse
5. Legato all'erede
8. Disegno di legge
9. Consiglio Superiore della Magistratura
12. Diritto reale di garanzia

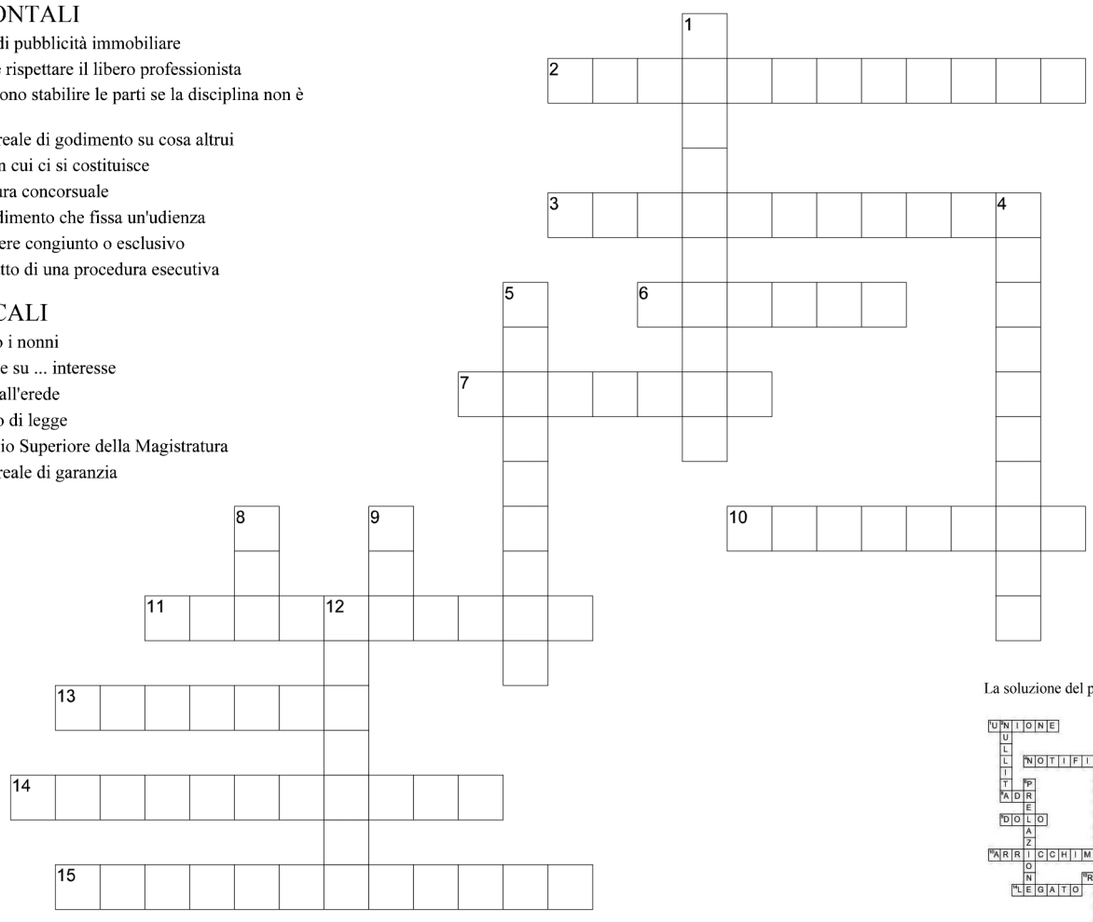

La soluzione del precedente numero:

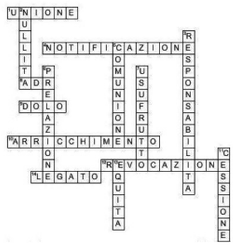

Prossimi appuntamenti con la Camera Civile

Vi ricordiamo che la Camera Civile sta organizzando la consueta cena invernale.
Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme.

Per info@ pqmpadova@gmail.com

ci piace

1. Il bon ton nella comunicazione;
2. l'organizzazione degli orari di udienza che consente di evitare lunghe code che affaticano giudici e avvocati;
3. il nuovo Presidente, i Consiglieri (nuovi e 'vecchi') e le segretarie dell'Ordine degli Avvocati: a tutti buon lavoro!

non ci piace

1. La maleducazione fine a sé stessa;
2. la scarsa intuitività della consolle dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
3. i 'vecchi' Consiglieri che hanno dovuto lasciare l'Ordine degli Avvocati di Padova.